

ALLEGATO 1 – Immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74 , commi da 1 a 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili di soggetti privati che non svolgono attività economiche, causati dall'evento calamitoso di cui alla deliberazione di Giunta n. 1561 di data 9 ottobre 2020.

1. Ambito di applicazione e soggetti legittimati alla presentazione delle domande

1.1 Le presenti disposizioni si applicano, in relazione allo stato di calamità dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020 agli interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

1.2 I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a:

- demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;
- pertinenze, arredi ed attrezzature principali delle abitazioni;
- sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione.

Per pertinenze ai fini dei criteri in questione sono qualificabili come pertinenze solo le superfici adiacenti o contigue all'immobile principale, prive di autonoma destinazione, che esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale specificato nelle planimetrie catastali.

2.2 Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

- a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) arredi ed elettrodomestici principali;

Relativamente al punto a) verranno considerate: le demolizioni, le ricostruzioni e le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali nonché le seguenti categorie di elettrodomestici: lavatrice, asciugatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, piano cottura.

2.3 Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo/consuntivo così come definiti ai successivi punti 3.4 e 8.1.

L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro

150.000,00 e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00 comprensive di IVA.

2.4 Per le spese di cui al punto b) relative ad arredi ed elettrodomestici, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 250,00 comprensive di IVA.

Con riferimento alle singole tipologie di arredo e di elettrodomestici vengono individuati i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, comprensivi di IVA, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari:

- mobili cucina: euro 5.500,00;
 - mobili soggiorno: euro 4.000,00;
 - mobili bagno: euro 1.000,00;
 - mobili per ciascuna camera da letto: euro 3.500,00;
 - mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1.000,00;
-
- lavatrice: euro 700,00;
 - asciugatrice: euro 700,00;
 - frigorifero: euro 900,00;
 - congelatore: euro 600,00;
 - lavastoviglie: euro 700,00;
 - forno: euro 700,00.

2.5 La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

3. Presentazione delle domande

3.1 I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo utilizzando la modulistica adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/ 1992, pubblicato sul sito internet della Provincia.

In caso di condominio, per i danni alle parti comuni, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore, anche nel caso in cui la proprietà delle parti comuni non sia stata ancora trasferita ai rispettivi proprietari privati; per quest'ultima fattispecie l'erogazione del contributo eventualmente spettante è subordinata all'effettivo trasferimento del titolo di proprietà.

L'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di contributo per i danni alle rispettive proprietà.

Nei casi in cui l'immobile d'abitazione non sia costituito in condominio, è possibile presentare singole domande da parte dei proprietari anche con fatture uniche ma separate in quota secondo i millesimi dell'appartamento oppure delegare un unico proprietario a presentare la domanda con delega scritta da parte dei restanti proprietari secondo il modello pubblicato sul sito internet della Provincia.

3.2 La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza.

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione;
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R). Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

3.3 Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- rinuncia ad avvalersi dei benefici fiscali in relazione agli interventi oggetto di domanda di contributo;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato;
- quota di proprietà ed indicazione degli eventuali ulteriori comproprietari;
- indicatore ICEF in caso l'alloggio danneggiato non sia occupato a titolo di abitazione principale, calcolato secondo le modalità indicate al punto 7.

3.4 In allegato alla domanda devono essere presentati:

- per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a), preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo completo di quadro economico e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate nonché il computo metrico consuntivo completo di quadro economico;
- per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo fino ad euro 10.000,00 (compresa IVA nella misura di legge), nonché per gli interventi di cui al punto 2.2, lettera b), un preventivo/consuntivo di spesa redatto dalla ditta incaricata e dettagliato nelle singole voci di costo.

Il preventivo/consuntivo di spesa, sia nella forma semplificata prodotta dalla ditta incaricata, che nella forma redatta da tecnico abilitato, deve evidenziare che l'intervento assume valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso oggetto del presente atto.

Per tutti gli interventi sopraelencati dovrà essere allegata, inoltre, la documentazione fotografica del danno e la documentazione cartografica dei luoghi con specificata l'area o gli elementi oggetto di danno.

Le spese tecniche rappresentano una delle voci della spesa ammessa e vengono riconosciute nel limite del 10% dell'importo dei lavori e comunque sono ammissibili a contributo nel limite massimo di 20.000,00 euro.

In assenza del preventivo/consuntivo di spesa nella forma redatta da tecnico abilitato, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di congruità sulla documentazione prodotta.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande nonché delle eventuali integrazioni.

4.3 Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

5. Misura dei contributi

5.1 La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, primo periodo, sono pari al 90 % della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 70% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 7, non superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 40% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 7 superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi relativi ai danni ad arredi ed elettrodomestici principali sono pari all'80% della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.3;

5.2 Il contributo determinato rispetto alla spesa ritenuta ammissibile è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione.

5.3 I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

5.4 Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

5.5 Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

6. Erogazione dei contributi

6.1 I contributi vengono liquidati, in un'unica soluzione, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P. G.P. 5 giugno 2000, n. 9- 27/ Leg. e s.m., previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonché sulla base di fatture quietanzate qualora non allegiate in sede di presentazione della domanda.

7. Modalità per la determinazione della condizione economica (ICEF)

7.1 - Ai fini dell'accesso al contributo si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi previsti dall'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 ("Disposizioni ICEF"), in vigore alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, con l'applicazione degli elementi variabili indicati ai commi successivi.

7.2 - Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione anagrafica, alla data dell'evento calamitoso, ed è così composto:

- il richiedente, che è il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela (soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiedeva altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento dell'evento calamitoso compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione ed i soggetti deceduti dopo l'evento calamitoso;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente;
- si considera, altresì, componente del nucleo il nuovo nato entro i termini della presentazione della dichiarazione ICEF.

7.3 Per gli eventi calamitosi avvenuti entro il primo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente; per gli eventi calamitosi avvenuti nel secondo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

7.4 Il patrimonio mobiliare è valutato al netto di una franchigia di Euro 40.000,00. Il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è valutato al netto di una franchigia di euro 20.000,00. Il reddito di riferimento è pari ad euro 50.500,00.

7.5 Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare, è convertito in reddito equivalente, con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 5% per valori fino ad Euro 30.000,00;
- 20% per valori da Euro 30.001,00 ad Euro 90.000,00;
- 60% per valori superiori ad Euro 90.000,00.

7.6 Ai fini della ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare da valutare, sono considerati al 100%.

7.7 I valori di reddito e di patrimonio, considerati per il calcolo dell'indicatore ICEF, sono riferiti all'annualità secondo quanto stabilito dalle Disposizioni ICEF in vigore al momento del verificarsi dell'evento calamitoso".

8 Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica per la rendicontazione

8.1 Ai fini della rendicontazione di contributi per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo fino ad euro 10.000,00 (compresa IVA nella misura di legge), nonché per gli interventi di cui al punto 2.2, lettera b), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno evidenziato;
- che le informazioni e le condizioni dichiarate nella domanda di contributo originariamente trasmessa e nelle eventuali successive integrazioni non sono variate;
- che l'evento ha esclusiva valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso;
- ove necessari, gli estremi dei titoli autorizzativi dell'intervento oggetto di contributo;
- di aver ottenuto un rimborso assicurativo, con specificazione dell'ammontare dello stesso, oppure di non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o calamità naturali;
- che i lavori oggetto di contributo sono stati ultimati;
- che i lavori e le opere sono stati regolarmente eseguiti;
- l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di IVA;
- di non godere in relazione alle fatture presentate in rendicontazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico.

Il beneficiario è tenuto inoltre a presentare:

- documentazione fotografica degli interventi realizzati;
- fatture quietanzate dei lavori opportunamente dettagliate nelle voci di spesa (qualora non presentate in sede di domanda di contributo).

8.2 In relazione agli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo superiore a 10.000,00 euro (compresa IVA nella misura di legge), il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno evidenziato;
- che le informazioni e le condizioni dichiarate nella domanda di contributo originariamente trasmessa e nelle eventuali successive integrazioni non sono variate;
- che l'evento ha esclusiva valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso;
- ove necessari, gli estremi dei titoli autorizzativi dell'intervento oggetto di contributo;
- di aver ottenuto un rimborso assicurativo, con specificazione dell'ammontare dello stesso, oppure di non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o calamità naturali;
- di non godere in relazione alle fatture presentate in rendicontazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico.

In aggiunta, il tecnico abilitato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- che i lavori oggetto di contributo sono stati ultimati;
- che i lavori e le opere sono stati regolarmente eseguiti;
- l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di IVA.

Inoltre alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione fotografica e relazione tecnico-descrittiva degli interventi realizzati;
- computo metrico e quadro economico di raffronto estimativo-consuntivo;

- fatture quietanzate dei lavori opportunamente dettagliate nelle voci di spesa (qualora non presentate in sede di domanda di contributo).

9 Revoca del provvedimento di concessione del contributo

9.1 La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.